



Definizione agevolata chiarimenti sul 303 Tuld

Al via la definizione agevolata dei contenziosi doganali: entro il 30 settembre 2023 è possibile chiudere le liti che hanno per oggetto dazi doganali, Iva all'importazione e sanzioni doganali

Al via la definizione agevolata dei contenziosi doganali: entro il 30 settembre 2023 è possibile chiudere le liti che hanno a oggetto dazi doganali, Iva all'importazione e sanzioni doganali. A stabilirlo è la circolare dell'Agenzia delle dogane 14 marzo 2023, n. 9. Tale importante documento di prassi (nella versione aggiornata) fornisce anche alcuni importanti chiarimenti in merito alla possibilità di ammettere la definizione anche per le sanzioni di cui all'articolo 303, comma 3, del Testo Unico della legge doganale (d.p.r. 43/1973, Tuld).

La legge di bilancio per il 2023 (l. 197/2022, commi 186 e seguenti) ha introdotto la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di fronte alla Corte di Cassazione. Si tratta di una novità di estremo rilievo, considerando che, in passato, il legislatore aveva previsto la possibilità di aderire alla chiusura

agevolata delle sole liti con l'Agenzia delle entrate.

In un primo momento tale novità non sembrava destinata, però, ad avere ampia applicazione. Il comma 197 della legge di bilancio stabilisce, infatti, che sono escluse dalla chiusura agevolata le contestazioni relative ai dazi doganali e l'Iva all'importazione.

L'esclusione è giustificata dal fatto che i dazi sono risorse proprie, destinate al bilancio dell'Unione europea. Per l'Iva all'importazione, invece, la mancata inclusione nelle tipologie di tributi definibili, potrebbe contrastare con quanto stabilito dalla giurisprudenza unionale e nazionale. Sia la Corte di Giustizia che la Cassazione hanno, infatti, stabilito che l'Iva all'importazione non è un tributo doganale, ma ha natura di imposta interna sul consumo.

Nonostante la norma sia piuttosto chiara nell'escludere le controversie su dazi e Iva dall'applicazione della definizione agevolata, l'Agenzia delle dogane, con la circolare 14 marzo 2023, n. 9, ha fornito una

soluzione innovativa, precisando che, è possibile accedere alla chiusura dei procedimenti che hanno a oggetto i tributi doganali, rispettando i vincoli imposti dall'Unione europea.

Con la circolare in esame, infatti, l'Agenzia ha stabilito che possono essere definite in via agevolata anche le liti tributarie che hanno a oggetto dazi doganali e Iva all'importazione. In particolare, nel caso in cui la sanzione sia legata a un tributo è possibile procedere all'integrale pagamento dell'intero valore dell'atto impugnato relativo ai tributi: in tal modo il giudizio si trasforma in un contenzioso relativo alla sola sanzione "collegata", che può pertanto, chiudersi in via agevolata. In questo caso, se il rapporto relativo ai tributi è definito, non è più dovuto nessun importo a titolo di sanzione.

La circolare chiarisce che **"l'integrale pagamento di tutte le poste indicate nell'atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all'impugnazione di tale atto re-**

golarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio” da controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione, a contenzioso relativo esclusivamente alla sanzione collegata al tributo.

La circolare della Dogana fornisce anche una dimostrazione pratica: tale soluzione è applicabile, per esempio, ai giudizi che hanno a oggetto dazi e Iva all'importazione, oltre a un atto di irrogazione della sanzione amministrativa per contrabbando, ai sensi degli artt. 292 – 295 bis, Tuld. In tal caso, procedendo all'integrale pagamento dei tributi doganali entro il termine previsto dalla legge di bilancio e rinunciando alla pretesa relativa ai tributi, il

giudizio relativo alla sola sanzione collegata può essere definito in via agevolata.

Inizialmente, la circolare ha sollevato molte perplessità in relazione alla tipologia di sanzioni doganali definibili. Successivamente, l'Agenzia delle dogane, con l'errata corrige introdotta alla propria circolare, ha chiarito che la definizione agevolata è applicabile anche a una delle sanzioni più diffuse in ambito doganale, ossia quella prevista dall'art. 303, terzo comma, Tuld.

La nuova formulazione della circolare apre pertanto la strada alla possibilità di provare a definire, in via agevolata, molti contenziosi doganali che hanno a oggetto dazi, Iva e sanzio-

ni previste dal terzo comma dell'art. 303 Tuld.

Un chiarimento importante, anche in considerazione del fatto che le sanzioni doganali, determinate secondo i parametri del terzo comma dell'art. 303 Tuld, rappresentano spesso un importo più oneroso della pretesa fiscale, arrivando a rappresentare anche il 400% o il 500% dei tributi contestati.

L'annullamento della sanzione, che non rappresenta un'entrata del bilancio europeo e per la quale non vi sono dunque vincoli per il legislatore nazionale, costituisce un aspetto di indubbio vantaggio per la definizione, dal punto di vista del contribuente.

Sara Armella



STUDIO DOGANALE

41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
P.IVA 01902420361
Patente N° 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N° 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in:

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com